

STATUTO SOCIETA' IN HOUSE CORTONA SVILUPPO S.R.L.

MODIFICATO CON D.C.C. N. 65/2017, D.C.C. N. 74/2017 E D.C.C. N. 95/2017

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti pubblici soci, ed in particolare per la gestione di interessi generali del Comune di Cortona, è costituita una Società a responsabilità limitata in house, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, denominata "Cortona Sviluppo s.r.l."

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel Comune di Cortona, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La Società potrà aprire unità locali operative su tutto il territorio dell'Ente Locale – socio unico - con deliberazione dell'organo amministrativo, ed esternamente a tali territori con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2030 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 – Soci

1. Le quote della Società Cortona Sviluppo s.r.l. appartengono integralmente al Comune di Cortona, quale socio unico. In ogni caso, la quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.
2. In caso di mutamento dell'unico socio, si applicano le disposizioni dell'art. 2470 del Codice Civile.

Art. 5 - Oggetto della Società in house providing

1. La Società ha per oggetto l'attività di erogazione di servizi ed attività agli stessi connesse e/o complementari, strumentali all'ente partecipante od allo svolgimento delle sue funzioni, attraverso la produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante, ed in particolare:

- la produzione e gestione di servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 175/2016;
- la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016;
- lo svolgimento di attività formative, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa regionale in materia.

I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte del Comune di Cortona – socio unico - sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolge in regime di affidamento diretto. Inoltre la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e

finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso

la raccolta del risparmio tra il pubblico.

2. La Società realizza e gestisce tali servizi e attività direttamente per conto dell'Ente, che esercita sulla stessa il controllo analogo. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con l'Ente locale socio unico e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dallo stesso.

3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dal Comune di Cortona per la gestione dei servizi. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II CAPITALE - QUOTE – CONTRIBUTI

Art. 6 - Il capitale

1. Il capitale della Società è di Euro 28.985,35 (ventottomilanovecentoottantacinque/35) ed è suddiviso in quote come per legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea con la maggioranza prevista dal Codice Civile.

Art. 7 - Contributi ed altre erogazioni alla Società

1. Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte del socio unico e di terzi.

2. Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, il socio unico può effettuare, in proporzione alla quota posseduta, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

TITOLO III GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 8 - Organi

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) l'Organo di controllo – Sindaco unico o Collegio sindacale.

2. Spetta al Comune di Cortona, quale socio unico, la scelta in ordine alla composizione dell'organo di amministrazione (Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione) e dell'organo di controllo (Sindaco unico o Collegio sindacale) della Società Cortona Sviluppo s.r.l.

3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato altresì corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

TITOLO IV L'ASSEMBLEA

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis del Codice Civile, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci. Le decisioni sono adottate mediante delibera assembleare.

2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché in Italia mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al

socio unico almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci; oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica PEC

inviati al socio unico almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società ed annotato nel libro soci.

3. Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non convocata come sopra, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti l'Organo di controllo siano presenti o comunque informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

6. Quando particolari esigenze lo richiedano

l'Assemblea da tenersi in via ordinaria per

l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. L'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo.

8. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i

luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

9. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze o sistema di firma elettronica.

Art. 10 – Assemblee in seconda convocazione

1. Sono ammesse le assemblee in seconda convocazione. Esse sono disciplinate secondo il disposto dell'art. 2369 del Codice Civile.

Art. 11 – Rappresentanza in Assemblea

1. Il voto di ciascun socio è computato in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.
2. Possono intervenire in Assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei soci.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è regolarmente costituita qualora vi sia rappresentata più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
2. Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In difetto assumerà la funzione di presidente il socio unico, attraverso il proprio legale rappresentante o persona da questo delegata.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.
4. L'Assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche fra i non soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

Art. 13 - Materie riservate alla competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'Organo di amministrazione o il socio unico sottopongono alla sua approvazione.
2. Sono inoltre riservati all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti:
 - a) costituzione di nuove società;
 - b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima Assemblea;
 - c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima Assemblea;
 - d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;
 - e) indirizzi generali inerenti l'organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati.
3. All'Assemblea spetta altresì decidere in merito allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 ("Oggetto della Società in house providing") , comma 3, del presente Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo.
4. L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.
5. Eventuali deleghe a singoli componenti l'Organo amministrativo, qualora il Comune di Cortona abbia optato per il Consiglio di Amministrazione, possono essere disposte dall'Assemblea solo laddove consentite dalla normativa in materia di società partecipate e nei limiti dettati dalla stessa.

TITOLO V ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che può essere Amministratore unico o Consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del presente Statuto.

2. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da n. 3 (tre) o n. 5 (cinque) membri.
3. L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.
4. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci.
5. Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente.
6. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.
7. E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.
8. L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione durano in carica per non più di 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
9. L'Amministratore unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
10. La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.
11. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.
12. Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma.
13. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Poteri dell'Organo di amministrazione

1. L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione provvedono con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio - Deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, di norma nella sede legale della Società o in altro luogo all'interno del territorio comunale di Cortona, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma, fax o e-mail da inviare almeno 48 (quarantotto) ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne faccia richiesta scritta uno degli altri amministratori in carica.
2. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta

degli amministratori in carica.

3. Le determinazioni del Consiglio sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.

Art. 17 - Compenso dell'Organo di amministrazione

1. Il compenso annuale dell'Amministratore unico e di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni normative.

TITOLO VI L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 – Nomina e composizione dell'Organo di controllo – Sindaco unico o Collegio Sindacale

1. L'Organo di controllo è costituito, a seguito di decisione del Comune di Cortona, quale socio unico, da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea. Il Sindaco unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

2. Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.

3. Il Sindaco unico o il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

4. Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione del Sindaco unico o del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

5. Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.

6. L'emolumento annuale del Sindaco unico o dei Sindaci è stabilito in base alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 19 – Requisiti degli amministratori e dei sindaci

1. Gli Amministratori ed i componenti l'Organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.

TITOLO VII BILANCI E RELAZIONI – CONTROLLO ANALOGO

Art. 20 - Il bilancio

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art. 2428 del Codice Civile e a quella dell'Organo di controllo (art. 2429 del Codice Civile) sono presentati all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la Relazione sul

governo societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione del socio unico.

2. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

3. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Art. 21 - Relazione semestrale al socio unico

1. L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi societari, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette al socio unico.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre:

- il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause;

- il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

3. Inoltre, l'Organo amministrativo trasmette al socio unico il pre consuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Art. 22 - Controllo analogo

1. Il Comune di Cortona esercita sulla Società in house Cortona Sviluppo s.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;

b) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 21, da parte dell'Assemblea dei soci;

c) tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art. 22;

d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 2 e 13;

e) mediante la definizione unilaterale dei Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 5, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto all'Ente socio unico un controllo ed un'interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

2. Gli organi amministrativi e le strutture del Comune di Cortona, quale socio unico, preposte al controllo sull'attività della Società Cortona Sviluppo s.r.l., hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare hanno diritto di richiedere ed ottenere reports ed analisi da parte degli Uffici della Società su specifici aspetti ed attività.

Art. 23 - Relazione sul governo societario

1. La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la

strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta od etici propri od adesione

a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto

la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

2. La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso

gli strumenti indicati nelle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo.

3. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 20, per la sua

approvazione.

4. Qualora la Società, a seguito di specifica valutazione, non ritenga sussistente l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 1, dà conto delle ragioni a base della scelta all'interno della Relazione sul governo societario.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 24 – Scioglimento

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società Cortona Sviluppo s.r.l. sono quelle previste dalla legge.

2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

3. L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal Codice civile, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 25- Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia societaria.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società Cortona Sviluppo s.r.l. ed il Comune di Cortona, quale socio unico, saranno deferite ad un collegio di n. 3 (tre) arbitri, eletti nelle forme sancite dal Codice di Procedura Civile.

3. Il collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, per quanto alla procedura, alle norme del Codice di rito.